

AULA 'B'



Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

Oggetto

Crediti	cassa
forense	
- Opposizione	
cartella	di
pagamento.	

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO

- Rel. Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

Dott. LUCA ARIOLA

- Consigliere -

R.G.N. 14805/2021

Cron.

Rep.

Ud. 26/05/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14805-2021 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

██
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

nonché contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.) -
AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato ██████████;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 1039/2018;

2026

2608



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA
SARRACINO.

Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] avverso l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] e la cartella ad essa sottesa n. [REDACTED] per crediti dovuti alla [REDACTED]
2. Propone ricorso per cassazione l'avvocato innanzi indicato, con quattro motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso [REDACTED]
[REDACTED]
4. Si costituisce tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica, Riscossione Sicilia s.p.a.
5. [REDACTED] e
[REDACTED] [REDACTED] depositano memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] denuncia la violazione di legge ex art. 360, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 139 c.p.c.
Nel mezzo è insistito che la notifica della cartella il 18.4.2012, data a far tempo dalla quale è stato poi calcolato il decorso del termine decadenziale di quaranta giorni ai fini dell'opposizione, è invalida, in ragione del mancato inoltro della cd. raccomandata informativa, prevista a pena di nullità dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. Conseguentemente, è rimarcato, inesistente la notifica di cui innanzi, l'opposizione è tempestiva (essendo stata



l'intimazione di pagamento ritualmente notificata in data 5.6.2014 ed il ricorso depositato entro il termine di quaranta giorni il 21.6.2014), sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto quindi valutare l'eccezione di prescrizione e dichiararla.

Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

1.1. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

Va premesso che è la parte che ricorre per cassazione che, nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., deve consentire al Collegio di valutare le modalità operative della notifica e quindi la correttezza o meno della normativa applicata, trascrivendo e riportando a tal uopo i passaggi essenziali di detto atto.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie in cui dallo stralcio della notifica trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione non è dato evincere se essa sia stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o, invece, direttamente dalla Cassa a mezzo del servizio postale. Tanto già basta ad escludere la possibilità di accogliere il motivo, preclusa al Collegio, in ragione di quanto innanzi detto, ogni ulteriore valutazione sulla dedotta nullità/inesistenza della notifica.

A tanto va aggiunto che, in caso di notifica a mezzo dell'esattore con ricorso al servizio postale (modalità che la Corte d'appello ritiene utilizzata in ragione del percorso motivazionale adottato), è l'art. 14 della l. n. 890 del 1982 che ne governa la ritualità - e non la disposizione di cui all'art. 139 c.p.c. richiamata nella pronunzia impugnata, sicché - pur corretta la decisione assunta sul punto dal giudice del gravame - ne va, tuttavia, emendata la motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il sopraindicato art. 14 prevede, infatti, che la cartella possa essere notificata tramite il servizio postale mediante invio di lettera raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento



ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973.

Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

In dette ipotesi, quindi, difetta l'intermediazione del messo dell'ufficiale giudiziario, ferma, naturalmente, quella dell'ufficiale postale.

Si è in presenza di una notifica diretta che, per espressa previsione normativa, si perfeziona nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3: destinatario o persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero ancora portiere del relativo stabile.

Nella fattispecie in esame con la sottoscrizione ad opera della madre di [REDACTED] [REDACTED] (cfr. sentenza pag. 3).

Questo Collegio, quindi, riprende e fa propri i principi pienamente condivisi (cfr. Cass. n. 10037/2019 e successive conformi; si vedano anche Cass. n. 9400/2022 e Cass. n. 39159/2022) secondo cui: *<< qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982>>.*

A detti principi la sentenza si è conformata, sicché il motivo non può essere accolto.

2. Con la seconda doglianza è denunciata la violazione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.



E' dedotta la nullità della sentenza per omessa statuizione sulla prescrizione, pubblicistica e sottratta alla disponibilità delle parti, maturata - è assunto - in data antecedente alla notifica della cartella del 18.4.2012.

Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

3. Con la terza censura è lamentata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, in ragione del decorso della prescrizione quinquennale dei crediti in data anteriore alla notifica della cartella.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'intima connessione, entrambi ponendo al centro la questione dell'omessa valutazione della prescrizione dei crediti per cui è causa in data anteriore a quella della notifica del 18.4.2012 (di cui si è detto innanzi ai punti 1 ed 1.1.), tanto in ragione del rilievo che detti crediti sono relativi alle annualità 2001-2007.

3.2. Entrambi i motivi sono infondati e vanno rigettati in ragione del rilievo che l'esame della prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella è comunque precluso dalla irretrattabilità della cartella stessa (cfr. Cass. n. 20791/2019; Cass. n. 2428/2019; Cass. n. 9787/2020; Cass. Sez. U. n. 23397/2016 e giurisprudenza ivi citata).

La mancata impugnazione della cartella (o dell'avviso di addebito INPS) entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 determina, infatti, la cosiddetta stabilizzazione del debito, lo rende irretrattabile e preclude ogni contestazione relativa alla pretesa originaria, compresa quella di prescrizione già maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso.

4. Con la quarta censura è lamentata, infine, la violazione di legge ex art. 360 c.p.c. in relazione all'applicazione degli artt.



91 e 92 c.p.c., in ragione della disposta condanna al pagamento delle spese di lite.

Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

4.1. Il motivo è infondato, la pronunzia delle spese essendo stata disposta in conformità con il principio della soccombenza.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e [REDACTED]

[REDACTED] e vengono liquidate come in dispositivo; nulla per le spese, invece, nei rapporti tra [REDACTED] [REDACTED] e Riscossione Sicilia s.p.a. che non ha svolto attività difensiva.

7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della [REDACTED]

[REDACTED] che liquida i € 3.000, oltre 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 26.5.2026.

LA PRESIDENTE

Lucia Esposito



Numero registro generale 14805/2021

Numero sezionale 2608/2026

Numero di raccolta generale 22475/2026

Data pubblicazione 30/06/2026

